



Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Ordinanza contingibile e urgente n. 8/2025

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER SUPERARE LE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA O DEGRADO DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE O DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI DI PIAZZA LODRON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO ESERCIZIO ALL'INSEGNA FARMACIA DEGLI SPIRITI DI PIAZZA LODRON N. 2.

IL SINDACO

Premesso che nelle aree del centro storico, in particolare nelle vie e piazze a prevalente vocazione commerciale e ricreativa, si registrano nelle ore notturne fenomeni di aggregazione spontanea e permanenza sulla pubblica via di gruppi di persone che, pur non essendo più all'interno dei locali, determinano schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica, con ripetute segnalazioni ed esposti da parte dei residenti;

rilevato che tali situazioni, come attestato dagli interventi della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, compromettono il diritto al riposo dei cittadini e incidono negativamente sulla vivibilità del centro storico, in contrasto con le finalità di tutela della salute e del benessere collettivo di cui all'art. 32 della Costituzione;

viste le numerose segnalazioni e lamentele da parte dei residenti di piazza Lodron, pervenute telefonicamente o in forma scritta alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale, per il disturbo arrecato da parte degli avventori del pubblico esercizio all'insegna "Farmacia degli Spiriti" stazionante all'esterno del locale;

rilevato che lo stazionamento delle persone all'esterno del pubblico esercizio "Farmacia degli Spiriti" origina un forte rumore antropico dovuto al vociare ed in qualche caso a schiamazzi tale da arrecare notevole disturbo al riposo dei residenti, rumore amplificato dalla conformazione della piazza;

considerato che sussistono esigenze di tutela immediata del quieto vivere e della salute pubblica dei residenti di piazza Lodron non differibili;

considerato che nonostante i contatti intercorsi con il gestore del pubblico esercizio le lamentele e segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica in orario serale/notturno non si sono ridotte, anzi sono aumentate nell'ultimo periodo;

atteso che tra i compiti prioritari dell'Amministrazione comunale, rientra quello di garantire la serena e civile convivenza, anche tramite provvedimenti che tutelino la

CORPO POLIZIA LOCALE DI TRENTO - MONTE BONDONE

Polizia commerciale, ambientale ed edilizia



tranquillità sociale e la qualità della vita dei cittadini;

considerato che la somministrazione di bevande “in piedi” o al di fuori delle aree autorizzate per la somministrazioni di alimenti e bevande, esterne ai locali, agevola fenomeni di stazionamento sulla pubblica via e rende difficoltosa l’attività di controllo, favorendo comportamenti potenzialmente lesivi della quiete e della sicurezza urbana;

ritenuto pertanto necessario adottare una misura temporanea e proporzionata, volta a contemperare le esigenze di socialità e di attrattività del centro storico con la tutela del diritto al riposo dei residenti e la prevenzione dei fenomeni di disturbo, in attuazione dei poteri di ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana conferiti al Sindaco dall’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 14/2017, convertito in L. n. 48/2017, e in coerenza con gli indirizzi generali in materia di orari e modalità di esercizio delle attività economiche di cui all’art. 50 del medesimo decreto;

visto il combinato disposto degli articoli 61, comma 2 lett. b) e 62, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige (Legge 3 maggio 2018 n. 2), ai sensi dei quali il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sicurezza urbana e negli altri casi di emergenza o di circostanze straordinarie, adottando i necessari provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini e volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

visto l’articolo 8, comma 1, lett. b), del d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, nel testo convertito con legge 18 aprile 2017 n. 48 - “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, che ha innovato la disciplina del potere sindacale di ordinanza di cui all’articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000;

rilevato altresì che la misura risulta compatibile con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, in quanto non comporta limitazioni all’esercizio dell’attività economica ma disciplina le modalità di somministrazione nelle fasce orarie maggiormente critiche al solo fine di ridurre l’impatto acustico e sociale delle attività serali;

ritenuto pertanto di dover adottare, nell’ambito delle competenze sindacali, una misura di regolazione della somministrazione serale di alimenti e bevande nei confronti del pubblico esercizio all’insegna “Farmacia degli Spiriti”, disponendo che dalle ore 23:00 la somministrazione sia consentita esclusivamente ai clienti presenti all’interno del locale o seduti ai tavoli nelle aree esterne regolarmente autorizzate, con divieto di somministrazione e consumazione in piedi sulla pubblica via, nonché obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di vigilare affinché la somministrazione avvenga esclusivamente nelle modalità sopra descritte;

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell’interesse pubblico ma anche nell’interesse delle attività economiche private che potrebbero essere sanzionate o comunque limitate, nel caso in cui i fenomeni di disturbo, di degrado e di non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto;

ritenuto infine che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità, che impongano di adottare interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

considerato che l’art. 41 della Costituzione sancisce la necessità di proteggere i valori



primari attinenti alla persona e l'utilità sociale, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.L. 20 febbraio 2017, n.14 convertito nella Legge 18 aprile 2017, n.48;

- l'art. 11 della L.P. 15 maggio 2013 n.9 con cui sono state introdotte modifiche alla L.P. 30 luglio 2010 n.17 "Disciplina dell'attività commerciale" e alla L.P. 14 luglio 2000 n.9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera", in materia rispettivamente di orari di apertura delle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

- la L. 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati";

- la L. 29 luglio 2010, n.120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

- la L. 24 novembre 1981 n.689 "Modifiche al sistema penale";

- l'art. 13 della L. 15 luglio 2009 n. 94, "disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

ORDINA

per i motivi in premessa, a decorrere dal giorno 23 ottobre 2025 e fino al giorno 23 novembre 2025 (compresi), dalle ore 23.00 e fino alla chiusura dell'attività economica, al titolare del pubblico esercizio all'insegna "Farmacia degli Spiriti" sito in piazza Lodron n. 2:

1) di effettuare la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai clienti presenti all'interno del locale o seduti ai tavoli collocati nell'area esterna regolarmente autorizzata.

2) di vigilare affinché la consumazione di alimenti e bevande avvenga esclusivamente all'interno del locale o nelle aree esterne regolarmente autorizzate;

3) di informare adeguatamente la clientela del provvedimento sindacale;

4) adottare tutte le misure organizzative idonee a prevenire la consumazione al di fuori delle aree consentite.

AVVERTE

che l'inottemperanza al divieto di consumo e detenzione di bevande (alcoliche e non alcoliche) contenuto nella presente ordinanza sarà perseguita secondo quanto previsto dal Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 89,00 ad € 534,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad € 178,00 secondo quanto previsto dalla Legge 689/81.

Che l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della Legge 689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Che la presente ordinanza potrà essere modificata o integrata con ulteriori limitazioni in relazione all'efficacia delle misure adottate;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE



- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio online, a mezzo sito internet del Comune;
- di notificare la presente ordinanza al titolare del del pubblico esercizio all'insegna "Farmacia degli Spiriti" di piazza Lodron n. 2.

Il Sindaco
IANESELLI FRANCO

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).